

Proposta di legge 161

Attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana. Modifiche alla l.r. 26/2009.

Sommario

Preambolo

Art. 1 - Modifiche al preambolo della l.r. 26/2009

Art. 2 - Oggetto. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 26/2009

Art. 3 - Concorso della Giunta regionale e del Consiglio regionale nella formazione degli atti dell'Unione europea. Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 26/2009

Art. 4 - Notifica dei regimi di aiuto. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 26/2009

Art. 5 - Modalità delle notifiche. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 26/2009

Art. 6- Oggetto degli interventi. Sostituzione dell'articolo 28 della l.r. 26/2009

Art. 7- Destinatari degli interventi. Sostituzione dell'articolo 29 della l.r. 26/2009

Art. 8 - Associazioni e gruppi di toscani nel mondo. Modifiche all'articolo 30 della l.r. 26/2009

Art. 9 – Comitato direttivo dei toscani nel mondo. Sostituzione dell'articolo 36 della l.r. 26/2009

Art. 10 – Consultazioni per via telematica. Inserimento dell'articolo 36 bis nella l.r. 26/2009

Art. 11 – Coordinamenti di area geografica. Sostituzione dell'articolo 38 della l.r. 26/2009

Art. 12 – Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 58 della l.r. 26/2009

Art. 13 – Abrogazioni

Art. 14 – Norme finali

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, quarto, quinto e nono della Costituzione;

Visti gli articoli l'articolo 4, comma 1, lettera z), 11, comma 2, 70 e 71 dello Statuto;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3);

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea);

Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo);

Vista la legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana);

Considerato quanto segue:

1. Al fine di adeguare la l.r. 26/2009 alla legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali

sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) sono previsti adempimenti informativi della Regione verso il Registro nazionale degli aiuti di Stato;

2. La Regione Toscana riconosce il ruolo delle comunità dei toscani nel mondo come attori fondamentali per la diffusione e la promozione dei valori della cultura toscana e per il mantenimento del legame con la terra d'origine;

3. L'esperienza e la proficua collaborazione instaurata in questi anni con le associazioni dei Toscani nel mondo rappresenta per la Regione Toscana un patrimonio di relazioni e di attività al quale si ritiene opportuno dare continuità, seppur nei limiti della disponibilità ridotta di risorse a seguito della perdurante crisi finanziaria che colpisce duramente i bilanci degli enti locali;

4. L'esigenza generalizzata di contrarre al massimo le spese degli apparati amministrativi regionali induce ad un ripensamento anche del sistema delle relazioni con i toscani nel mondo che da un lato preveda la massima semplificazione delle modalità della loro rappresentanza e dall'altro salvaguardi il loro prezioso apporto nella definizione degli indirizzi generali delle politiche internazionali della Regione e degli interventi regionali a loro diretti;

5. Al fine di qualificare gli interventi della Regione rivolti ai Toscani nel mondo garantendone la partecipazione ai processi decisionali con l'obiettivo ulteriore di semplificazione dell'apparato amministrativo, la legge sostituisce il Comitato direttivo dei Toscani nel mondo con un nuovo organismo, denominato "Consiglio dei Toscani nel mondo", che del primo conserva funzioni e rappresentatività ma che presenta una maggiore snellezza organizzativa;

6. Nelle nuove modalità di rappresentanza la Regione Toscana riconosce un ruolo preminente ai Coordinamenti continentali che saranno chiamati a svolgere un ruolo sempre più attivo sui territori di riferimento, anche in ordine alla valorizzazione e all'apporto delle nuove forme di emigrazione;

7. Al fine di valorizzare la relazione con i toscani nel mondo quale componente essenziale della società regionale sia come singoli sia nell'ambito delle realtà associative di cui fanno parte, la legge introduce la consultazione telematica quale modalità ordinaria di interazione con gli organi istituzionali della Regione;

8. A seguito della riforma del sistema di rappresentanza dei toscani nel mondo è previsto che dalla data di entrata in vigore della legge cessa di avere applicazione il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2010, n. 19/R (Regolamento di attuazione del titolo IV della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 "Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana");

Approva la presente legge:

Art. 1

Modifiche al preambolo della l.r. 26/2009

1. Nel preambolo della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana):

- a) il capoverso “Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari);” è sostituito dal seguente: “Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea);”;
 - b) il capoverso “Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo);” è sostituito dal seguente: “Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo);”;
2. Nel punto 1 del considerando della l.r. 26/2009 le parole “la l. 11/2005” sono sostituite dalle seguenti “la legge 234/2012”.
 3. Il punto 5 del considerando della l.r. 26/2009 è sostituito dal seguente:
“Al fine di valorizzare la relazione con i toscani nel mondo quale componente essenziale della società regionale, sono previste consultazioni per via telematica quali modalità ordinarie di interazione con gli organi istituzionali della Regione;”.

Art. 2

Oggetto. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 26/2009

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 26/2009 è sostituita dalla seguente:
“b) alla legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea)”.

Art. 3

Concorso della Giunta regionale e del Consiglio regionale nella formazione degli atti dell'Unione europea. Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 26/2009

1. L'articolo 5 della l.r. 26/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 5

Concorso della Giunta regionale e del Consiglio regionale nella formazione degli atti dell'Unione europea.

1. Al fine di definire la posizione della Regione sugli atti comunitari e dell'Unione europea e nelle procedure di cui rispettivamente all'articolo 6, comma 1 ed all'articolo 24 della legge 234/2012, la Giunta regionale può proporre al Consiglio regionale una deliberazione in merito alla posizione della Regione; in assenza di deliberazione consiliare nei termini utili ai sensi dell'articolo 24 della legge 234/2012, la Giunta regionale può comunque procedere all'esercizio delle proprie competenze ed attività.
2. In assenza della proposta di cui al comma 1, il Consiglio regionale, nei termini utili ai sensi dell'articolo 24 della legge 234/2012, può autonomamente assumere una deliberazione in merito alla posizione della Regione.”.

Art. 4

Notifica dei regimi di aiuto. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 26/2009

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 26/2009, è aggiunto il seguente:
“1 bis. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, la Giunta

regionale trasmette le relative informazioni al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 234/2012.”.

Art. 5

Modalità delle notifiche. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 26/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 26/2009 la parola “10,” è soppressa.

Art. 6

Oggetto degli interventi. Sostituzione dell'articolo 28 della l.r. 26/2009

1. L'articolo 28 della l.r. 26/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 28

Oggetto degli interventi

1. La Regione attua, promuove e sostiene, nel rispetto della legislazione statale:
 - a) iniziative all'estero dirette alla diffusione della conoscenza della lingua italiana e del patrimonio storico e sociale della Toscana;
 - b) attività d'informazione sulla realtà regionale e sulla legislazione nazionale e regionale concernente i cittadini toscani residenti all'estero;
 - c) iniziative formative, in particolare per i giovani di origine toscana;
 - d) iniziative all'estero dirette a favorire l'integrazione culturale negli stati di residenza;
 - e) il coinvolgimento dei cittadini toscani residenti all'estero in attività di promozione delle eccellenze toscane nei paesi nei quali essi risiedono in permanenza o soggiornano temporaneamente, attraverso la creazione di una rete di toscani nel mondo quale strumento di proiezione internazionale della Toscana.
2. Nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali, la Regione difende e promuove i diritti dei cittadini toscani all'estero presso i competenti organi statali, l'Unione europea e le organizzazioni internazionali.”.

Art. 7

Destinatari degli interventi. Sostituzione dell'articolo 29 della l.r. 26/2009

1. L'articolo 29

della l.r. 26/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 29

Destinatari degli interventi

1. Sono destinatari degli interventi di cui al presente titolo:
 - a) le associazioni e i gruppi dei toscani nel mondo e i relativi coordinamenti;
 - b) le associazioni operanti in Toscana da almeno due anni che per statuto svolgono attività in favore delle collettività dei toscani nel mondo;
 - c) i cittadini di origine toscana residenti temporaneamente all'estero per motivi di studio o lavoro, che contribuiscono alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 28, comma 1, lettere d) ed e).
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera c) si intende per temporanea residenza all'estero la

residenza adeguatamente documentabile, di durata comunque non inferiore a tre mesi.”.

Art. 8

Associazioni e gruppi di toscani nel mondo. Modifiche all'articolo 30 della l.r. 26/2009

1. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 30 della l.r. 26/2009 è sostituita dalla seguente:
“c) provvede alla eventuale revoca del riconoscimento a seguito della perdita dei requisiti di cui al comma 1.”.
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 30 della l.r. 26/2009 sono aggiunti i seguenti:
“3 bis. Ai fini del comma 3 i coordinatori di area geografica di cui all'articolo 38 informano la competente struttura regionale in ordine a eventi relativi alle associazioni operanti nell'area di riferimento rilevanti per la verifica della sussistenza dei requisiti del comma 1.
3 ter. I presidenti delle associazioni comunicano alla competente struttura regionale, anche tramite il coordinamento di area geografica, l'avvenuta cessazione delle attività dell'associazione.”.

Art. 9

Consiglio dei Toscani nel mondo. Sostituzione dell'articolo 36 della l.r. 26/2009

1. L'articolo 36 della l.r. 26/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 36

Consiglio dei Toscani nel mondo

1. La Regione, al fine di garantire la più ampia partecipazione dei toscani nel mondo alla definizione degli interventi che li riguardano, istituisce il Consiglio dei toscani nel mondo, che svolge le seguenti funzioni:
 - a) partecipazione alla definizione delle norme regionali che riguardano i cittadini toscani nel mondo e le loro famiglie;
 - b) partecipazione alla definizione degli interventi a favore dei destinatari di cui all'articolo 29;
 - c) proposta in ordine agli interventi della Regione che coinvolgono le associazioni dei toscani nel mondo.
2. Del Consiglio fanno parte:
 - a) l'assessore della Giunta regionale competente in materia o suo delegato;
 - b) un consigliere designato dal Consiglio regionale;
 - c) i cinque coordinatori dei coordinamenti di area geografica di cui all'articolo 38;
 - d) un componente designato d'intesa dalle associazioni di Toscani nel mondo che hanno sede nel territorio toscano;
 - e) un componente designato d'intesa dalle organizzazioni sindacali e dagli istituti di patronato e assistenza sociale per lavoratori residenti all'estero;
 - f) un componente designato d'intesa dalle associazioni rappresentative delle categorie economiche operanti in Toscana;
 - g) un componente designato dall'Università per stranieri di Siena.
3. Il Consiglio nel corso della prima seduta elegge un Comitato esecutivo con funzioni di coordinamento delle attività.
4. Il Comitato esecutivo elegge al suo interno un Presidente che presiede anche il Consiglio.
5. Il Consiglio si riunisce una volta all'anno in seduta ordinaria. Si riunisce altresì in seduta straordinaria qualora lo richieda la maggioranza dei suoi componenti.
6. Il Consiglio adotta un proprio regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento e la formazione e il funzionamento del Comitato esecutivo.

7. I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale ai sensi della l.r. 5/2008 e rimangono in carica per la durata della legislatura.

8. Ai componenti del consiglio dei toscani nel mondo è riconosciuto il rimborso delle spese, nella misura prevista per i dirigenti regionali per la partecipazione alla seduta ordinaria annuale del Consiglio stesso.”.

Art. 10

Consultazioni per via telematica. Inserimento dell'articolo 36 bis nella l.r. 26/2009

1. Dopo l'articolo 36 della l.r. 26/2009 è inserito il seguente:

“Art. 36 bis Consultazioni per via telematica

1. La Regione, al fine di valorizzare l'apporto dei toscani nel mondo, intesi come singoli o nelle associazioni di cui fanno parte, e di istituire un canale di comunicazione sui temi che li riguardano, attiva modalità telematiche di consultazione, tramite piattaforma on line.

2. La consultazione in modalità telematica dei toscani nel mondo è attivata con le seguenti finalità:

a) consentire la partecipazione alla definizione delle norme che riguardano i cittadini toscani nel mondo e le loro famiglie;

b) effettuare proposte in ordine agli interventi che coinvolgono le associazioni dei toscani nel mondo;

c) garantire interazione e mantenimento del dialogo con organi istituzionali della Regione e tra le stesse associazioni.

3. Le modalità telematiche della consultazione sono disciplinate con atto del dirigente competente.”.

Art. 11

Coordinamenti di area geografica. Sostituzione all'articolo 38 della l.r. 26/2009

1. L'articolo 38 della l.r. 26/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 38 Coordinamenti di area geografica

Agli effetti del presente titolo sono individuate le seguenti aree geografiche omogenee:

a) Europa/Mediterraneo;

b) America del nord;

c) America del sud-ispanofona;

d) America del sud-lusofona;

e) Australia/sud Africa/Asia.

2. La Giunta regionale riconosce i coordinamenti di aree geografiche omogenee quali organismi intermedi con il compito di:

a) eleggere i propri coordinatori;

b) promuovere, coordinare e gestire le iniziative e le attività delle associazioni e dei gruppi operanti nell'area di riferimento, incluse le attività di cui all'articolo 28 della l.r. 26/2009;

- c) promuovere la costituzione di nuove associazioni e gruppi di toscani nel mondo.
3. Il coordinamento di area geografica è composto dai presidenti, o loro delegati, di almeno due associazioni riconosciute che operano nell'area di riferimento.
4. Ogni coordinamento elegge un coordinatore che lo presiede e interagisce con gli uffici regionali tramite modalità telematica per formulare proposte in ordine agli interventi che coinvolgono le associazioni dei toscani nel mondo e per partecipare alla definizione delle norme che riguardano i cittadini toscani nel mondo e le loro famiglie.
5. Ogni coordinamento è dotato di uno statuto che garantisce criteri di gestione democratica dell'organismo e di pubblicità dei suoi atti. Lo statuto è approvato e sottoscritto dai presidenti delle associazioni di cui all'articolo 30 comprese nell'area di riferimento, o da loro delegati.
6. La Giunta regionale revoca il riconoscimento nel caso di violazione dello Statuto o del venir meno del numero minimo di due associazioni previsto dal comma 2.”.

Art. 12

Norma Finanziaria. Modifiche all'articolo 58 della l.r. 26/2009

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 58 della l.r. 26/2009 sono inseriti i seguenti :
- “3 bis. Agli oneri di cui all'articolo 36, stimati in euro 15.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si fa fronte con le risorse di cui alla Missione 1 “ Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017/2019”
- “3 ter. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con le leggi di bilancio”

Art. 13

Abrogazioni

1. Gli articoli 31, 33, 34, 37, 39 e 40 della l.r. 26/2009 sono abrogati.

Art. 14

Norme finali

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa di avere applicazione il regolamento regionale approvato con DPGR 19/R/2010 (Regolamento di attuazione del titolo IV della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 “Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana).